


filò

settembre 2002

SINDACATO
AUTONOMO
BANCARI
LECCO



SOMMARIO

Popolare Sondrio pagg. 3-4-5
La piccola bottega degli orrori

L'assegno familiare: pagg. 6-7
A chi spetta?

Polizza Cassieri pagg. 8-9

L'avvocato risponde pag. 10

Case vacanze: pag. 11
Autunno in Val di Fassa



Anno 10 - N. 3 - Settembre 2002
 Redazione:
 Lecco - Viale Dante, 14
 Tel. 0341.36.31.74 - Fax 0341.36.21.10
 E-mail: sab.lc@fabi.it

Fotocomposizione e stampa:
 Stamperia Stefanoni - Bergamo
La rivista è stampata su carta ecologica
 I comunicati di questo notiziario possono essere integralmente riprodotti citandone la fonte.

La foto di copertina: Torno (CO) - Chiesa di Santa Tecla e porticciolo
 È di **Cendali Gianpietro**

Si ringrazia "La voce dei Bancari"
 per gli articoli gentilmente concessi

Le visite fiscali e la Privacy del lavoratore

Non viola la privacy il datore di lavoro che in conformità alla disciplina normativa e contrattuale richiede agli organi competenti la visita medica fiscale per il lavoratore assente che non abbia comunicato il motivo della sua mancata presenza sul posto di lavoro.

Il principio è stato affermato dal Garante che ha dichiarato infondato il ricorso di un dipendente che lamentava quello che, a suo avviso, era un illecito trattamento dei suoi dati da parte del datore di lavoro e si opponeva al ripetersi di comportamenti dello stesso tipo. Il lavoratore riteneva infatti, che l'azienda fosse incorsa in una illegittima comunicazione di dati personali all'Inps perché aveva disposto la visita di controllo ancor prima di aver ricevuto comunicazione dei motivi dell'assenza. In questo modo, secondo il ricorrente si era determinata una indebita intromissione nella sfera della riservatezza da parte del medico fiscale.

L'azienda, invitata dall'Autorità a fornire chiarimenti sul suo comportamento, ha però sostenuto di aver comunicato i dati dell'interessato agli organi competenti dell'Inps nel rispetto della normativa in materia e nei limiti indicati dalle autorizzazioni generali del Garante. Nel caso particolare, inoltre, riteneva che esistesse una legittima presunzione sulla continuazione dello stato di malattia del lavoratore, il quale, pur essendo stato assente in precedenza, per lo stesso motivo, per diversi giorni, aveva omesso di dare comunicazione dell'assenza al momento della "scadenza" della certificazione precedentemente prodotta. Nella sua pronuncia il Garante ha giudicato infondato il ricorso perché la comunicazione dell'azienda è avvenuta nei confronti dell'ente competente con modalità e tempi conformi alle disposizioni normative e contrattuali fin dal primo giorno di malattia ed anche assenze di un solo giorno, ove ne ricorra la necessità.

Il trattamento dei dati, inoltre, considerate anche le esigenze organizzative e la chiarezza dei rapporti tra dipendenti e datori di lavoro, non è poi risultato avvenuto in violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza (art.9, legge 675/1996).



BANCA POPOLARE DI SONDRIO

La Bottega degli orrori

di *LODOVICO ANTONINI*

Contratti non applicati, straordinarie non pagate, continue violazioni delle norme.

La FABI denuncia, la Magistratura le dà ragione, ma la banca se ne infischia e continua a fare ciò che vuole...

“Lo so che è mio diritto, ma che posso fare? Qui, se ti fai valere sei finito. Trasferimento, continui richiami, provvedimenti disciplinari... Insomma, o ti fanno fuori o ti costringono ad andartene”.

“Tutte le sere la stessa storia: ti costringono a rimanere al lavoro una, due ore oltre l'orario; ti promettono o ti fanno capire che è nel tuo interesse e che si terrà conto della tua disponibilità... poi si scordano di tutto e intanto tu hai lavorato gratis”.

“Ho provato in più occasioni a chiedere l'applicazione della norma contrattuale che prevedeva l'inquadramento superiore. Prima mi hanno detto che non mi spettava, poi che avrebbero esaminato la mia richiesta... Alla fine, qualcuno mi ha fatto capire che era meglio per me stare zitto e non rompere le

scatole, altrimenti sarei finito male”.

Questi sono solo alcuni spezzoni di interviste che abbiamo raccolto alla Popolare di Sondrio, nella provinciale Valtellina, lontana dalle luci della ribalta.

“Beh, che c'è di tanto strano?” – direte voi – “Succedono un po' dappertutto queste cose...”.

È vero. Ma qui alla Popolare di Sondrio queste cose non rappresentano l'eccezione, bensì la regola.

Inoltre, quando il sindacato ricorre alla Magistratura e vince le cause, la banca continua a fare il bello e il cattivo tempo, come se nulla fosse.

“In qualche caso la direzione è stata costretta a pagare, a seguito della condanna inflittale dal giudice, ma il giorno dopo tutto ricomincia come prima” – ci confida un dirigente sindacale – “La banca preferisce avere continuamente contenzioso, piuttosto che applicare i contratti e le leggi. Noi facciamo quello che possiamo... D'altra parte i lavoratori vivono nel terrore d'esser presi di mira dal capo; il capo ha una paura verde d'essere inquadrato nel mirino della direzione e così tutti subiscono, ma di fatto non vogliono utilizzare gli strumenti che le leggi offrono per la difesa o per il rispetto dei loro diritti”.

Ma i colleghi non capiscono che, così facendo, si mettono alla mercé dell'azienda, consentendole di perpetuare comportamenti illeciti e odiose violazioni contrattuali, senza nemmeno pagarne il fio?

“Lo sanno – gli fa eco un altro sindacalista – ma stanno zitti. O meglio: mugugnano, si lamentano con noi, ci dicono che noi dovremmo intervenire, ma non vogliono esporsi.

→ → →



BANCA POPOLARE DI SONDRIO

La Bottega degli orrori



Qualcuno ha sottoscritto qualche denuncia, ma solo dopo aver trovato un altro impiego, non prima”.

Gli spazi dell'intervento sindacale sono quelli che sono e se i singoli lavoratori si defilano, spesso è assai arduo (per non dire impossibile) mettere in atto meccanismi di difesa.

Tuttavia, ci sono tematiche sulle quali il sindacato può rivolgersi ad Enti preposti al controllo, nei diversi campi di competenza.

Per il lavoro straordinario e per l'evasione contributiva conseguente

alla mancata registrazione delle prestazioni ci si può rivolgere all'INPS. Per le condizioni igienico-sanitarie ci sono le ASL, con i loro Uffici per l'Igiene Pubblica e per la Medicina del Lavoro. Per le norme della sicurezza antincendio ci sono i Comandi dei Vigili del Fuoco. Poi c'è l'Ispettorato del Lavoro, c'è la Magistratura, ecc.

“Abbiamo fatto spesse volte ricorso ad esposti e denunce, sia a vari Enti sia alla Magistratura, ma con scarsi risultati” – continua il dirigente della nostra Rappresentanza Sindacale Aziendale – Mi spiego meglio: la Magistratura ha quasi sempre accolto le nostre richieste ed ha sanzionato il comporta-

mento dell'azienda e questa ha dovuto pagare alcuni lavoratori. Tuttavia, la direzione, confidando nel fatto che, su cento lavoratori, solo uno sporge denuncia e novantanove tacciano, ha fatto i suoi conti e preferisce continuare a violare le leggi ed i contratti. Il rischio



cui va incontro è, tutto sommato, basso. Per quanto riguarda le richieste di intervento da parte dei alcuni Enti, non hanno mai portato a risultati apprezzabili”

Significa che le violazioni non esistono o che il sindacato vede una trave dove c'è solo una pagliuzza?

“Non credo proprio. – insiste il nostro interlocutore – Basta andare in giro per la banca, parlare con i lavoratori, effettuare controlli seri e tenere conto delle indicazioni che noi sindacalisti siamo in grado di dare per ‘incastrare la banca. È chiaro che questo presuppone anche la precisa volontà di cer-

care, trovare, vedere, sentire da parte di questi Enti...”

Significa forse, che c'è stata qualche omissione, qualche dimenticanza, qualche insabbiamento?

Il nostro sindacalista non vuole aggiungere altro e fa un gesto eloquente con la mano sulla bocca.

Paura? Sicuramente no.

Diremmo, piuttosto, sconsolata amarezza per non essere riuscito a far emergere le prove di comportamenti scorretti, di violazioni, di illeciti continui e diffusi, ma celati, sommersi, dissimulati.

L'INPS, per esempio, proprio in questo periodo sta effettuando un'ispezione alla Popolare di Sondrio: speriamo che sia approfondita e che dia frutti.

Sinora non è stato così, purtroppo.

Lo straordinario è in continuo aumento, la maggior parte dei colleghi non segna le ore, “perché il capo non vuole”, “perché tanto è inutile: non te le pagano”, “perché se non fai così finisci a 200 chilometri da casa” ecc.

I controlli dell'INPS su che cosa si basano? Sulle registrazioni delle ore di lavoro e sulla rispondenza fra queste ed il pa-



BANCA POPOLARE DI SONDRIO

La Bottega degli orrori



gamento dei corrispettivi. Ma se non c'è registrazione, non c'è corrispettivo.

E allora?

Perché l'INPS non fa ispezioni nelle dipendenze, anche in quelle piccole e lontane?

Perché non controlla ingressi ed uscite dei lavoratori e poi entra a verificare se è stata registrata la prestazione?

A quel punto dovrebbe essere più facile dimostrare che c'è stato illecito, anche se l'ordine di scuderia delle direzioni è quello di *negare anche l'evidenza* e di sostenere che *la prestazione straordinaria non era autorizzata* e che *il lavoratore si è trattenuto di sua volontà*, se non addirittura *contro le disposizioni aziendali*.

Ve li immaginate gli impiegati che dopo un'intera giornata di lavoro hanno la fregola di rimanere ancora in ufficio una, due, tre ore per fare straordinario e senza pigliare un soldo, per giunta!

Ma gli ispettori pubblici vogliono trovare gli illeciti, vogliono far emergere le evasioni contributive o si accontentano di riempire un formulario burocratico e poi tornano in letargo?

Noi confidiamo nello Stato e nella Magistratura.

Non è una formula di rito, ma la scelta convinta per la legalità, per lo Stato di diritto, per la giustizia.

Altro mestiere avremmo scelto, se non fossimo convinti assertori di questi semplici principi basilari, tuttavia, nella nostra cronaca quotidiana della vita bancaria abbiamo dovuto registrare non poche delusioni riferibili proprio a chi dovrebbe sentirsi investito del nobile compito di far rispettare la legge e di difendere i più deboli dalle prevaricazioni dei più forti.

Ci viene spontanea la domanda: "Vi siete mai rivolti alla pubblica opinione per denunciare questi comportamenti della banca, per chiedere comprensione e solidarietà alla clientela?"

"Abbiamo tentato - ci risponde con tono frustrato il nostro attivista - ma è stato tutto inutile. I giornali e le radio locali ricevono un bel mucchio di soldi per la pubblicità dalla

nostra banca e, con i loro bilanci da media di provincia, come fanno a mettersi contro un cliente così grande? Sarebbe un suicidio...!"

Ribattiamo che, con questo breve articolo, abbiamo squarciato il velo e che altri pezzi seguiranno per far luce in tutte quelle zone d'ombra che hanno consentito alla Popolare di Sondrio di proseguire, pressoché indisturbata, a nascondere tutti questi piccoli e grandi orrori.

Tuttavia, è bene ribadirlo con forza, finché non ci sarà una presa di coscienza collettiva da parte dei lavoratori ed un collettivo atto di coraggio e di solidarietà vera, le nostre parole saranno scritte sulla sabbia dell'Adda e le denunce del sindacato voleranno via come foglie secche nel vento di una valle dimenticata.



L'assegno per il nucleo familiare

A chi spetta

- Lavoratori dipendenti in attività
- Disoccupati indennizzati
- Lavoratori cassintegrati
- Lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili
- Lavoratori assenti per malattia o maternità
- Lavoratori richiamati alle armi
- Lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali
- Lavoratori dell'industria o marittimi in congedo matrimoniale
- Assistiti per tubercolosi
- Pensionati ex lavoratori dipendenti
- Caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata e armatori e proprietari armatori
- Soci di cooperative

L'assegno per il nucleo familiare, dal 1.1.1998, spetta anche agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti)

Quando spetta

Quando i redditi complessivi del nucleo familiare non superano i limiti stabiliti anno per anno dalla legge.

Per quali persone spetta

Per i componenti del nucleo familiare, cioè:

- il richiedente l'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

Fanno parte del nucleo anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili a condizione che:

- siano orfani di entrambi i genitori
- non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Le persone sopraindicate fanno parte del nucleo anche se:

- non sono conviventi con il richiedente (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori e dei nipoti in linea diretta, per i quali è richiesta la convivenza)
- non sono a carico del richiedente
- non sono residenti in Italia (a determinate condizioni).

Il familiare di cittadino straniero ha diritto all'assegno se è cittadino della Comunità Europea.

Se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all'assegno solo se risiede in Italia.

Attenzione

L'assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge) sempreché lo stesso sia minorenne o maggiorenne inabile.



Quali redditi si considerano

Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi - se superiori a € 1032,92 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte percepiti da tutte le persone che fanno parte del nucleo familiare nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.

I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Quali redditi non si calcolano

Non sono considerati redditi, ai fini del diritto all'assegno:

- le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio
- le pensioni di guerra
- le rendite INAIL
- le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti
- l'indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali
- l'indennità di frequenza ai minori mutilati e invalidi civili
- gli assegni di superinvalidità sulle pensioni privile-

giate dello Stato

- le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità INPS
- le indennità di trasferta per la parte esclusa da IRPEF
- i trattamenti di famiglia
- i trattamenti di fine rapporto o sue anticipazioni
- gli arretrati delle integrazioni salariali.

Almeno il 70%

L'assegno spetta solo se nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

La domanda

Per ottenere il pagamento dell'assegno, l'interessato deve presentare domanda, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'INPS. Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo.

La domanda va presentata:

- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolge attività lavorativa dipendente non agricola
- alla Sede dell'INPS, nel caso in cui il richiedente è pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetto ai servizi domestici e familiari, ecc. Cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'INPS.

Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2002

Reddito familiare annuo (valori espressi in euro)		Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare						
		1	2	3	4	5	6	7
fino a	11.422,98	-	-	130,66	250,48	358,94	492,18	619,75
11.422,99	- 14.134,92	-	-	114,65	220,53	339,83	481,34	600,64
14.134,93	- 16.846,33	-	-	92,45	190,57	312,97	473,07	584,11
16.846,34	- 19.556,69	-	-	65,59	158,04	283,02	453,97	565,00
19.556,70	- 22.269,16	-	-	43,90	111,55	241,70	407,48	507,68
22.269,17	- 24.980,56	-	-	25,82	81,60	217,43	390,96	488,57
24.980,57	- 27.693,03	-	-	15,49	57,33	176,63	364,10	466,88
27.693,04	- 30.403,39	-	-	15,49	38,73	135,83	339,31	439,50
30.403,40	- 33.114,80	-	-	12,91	25,82	102,77	317,62	426,08
33.114,81	- 35.825,68	-	-	12,91	25,82	91,93	225,18	398,70
35.825,69	- 38.538,69	-	-	12,91	23,24	91,93	154,42	292,83
38.538,70	- 41.250,09	-	-	-	23,24	78,50	154,42	218,98
41.250,10	- 43.962,04	-	-	-	23,24	78,50	132,21	218,98
43.962,05	- 46.673,44	-	-	-	-	78,50	132,21	189,02
46.673,45	- 49.385,92	-	-	-	-	-	132,21	189,02
49.385,93	- 52.098,40	-	-	-	-	-	-	189,02

NOTA: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle ho nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, 10,33 Euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo è di 53,71 Euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli di 53,71 Euro per ogni fratello sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di sette componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di 53,71 Euro per ogni componente oltre il settimo.

Polizze per gli

POLIZZA CASSIERI BASE

gratis
per tutti
gli iscritti Fabi

MASSIMALE PER SINISTRO
E PER ANNO

€ 500,00 (lire 968.135)

FRANCHIGIA FISSA

€ 160,00 (lire 309.803)

Copertura base correlata al semplice fatto di essere iscritto alla Fabi (quindi senza necessità di dover sottoscrivere specifici contratti, essendo sufficiente la certificazione dello status di iscritto da parte del Sindacato Provinciale al momento della denuncia di sinistro)

ESTENSIONE POLIZZA CASSIERI BASE (A PAGAMENTO)

Se invece sei un cassiere che svolge con prevalenza il maneggio del contante, oppure se vuoi operare con la massima tranquillità ti consigliamo di sottoscrivere l'estensione alla polizza cassieri Fabi gratuita elevando il massimale come desideri e portando la franchigia a € 30,00 (lire 58.088)

Tabella per estensione polizza cassieri Fabi

	Max per anno	Franchigia per sinistro	Premio lordo
Opzione A	€ 5.000,00	€ 30,00	€ 70
Opzione B	€ 7.500,00	€ 30,00	€ 75
Opzione C	€ 10.000,00	€ 30,00	€ 105

NOVITÀ: DENUNCIA DEL SINISTRO VIA INTERNET

I sinistri riconducibili alla RC Cassieri saranno gestibili esclusivamente via WEB, attraverso un itinerario guidato sul sito Internet della

Biverbroker (www.biverbroker.it), dal momento della denuncia fino alla sua liquidazione. Potrai quindi seguire minuto per minuto e con ogni tutela sul piano della privacy - fino alla liquidazione - l'istruttoria della tua pratica. I documenti cartacei dovranno successivamente essere inviati per posta o via fax.

POLIZZA RC PROFESSIONALE

gratis
per tutti
gli iscritti Fabi

FRANCHIGIE E
SCOPERTI

Su tutti i sinistri scoperto del 10% con franchigia minima di € 125,00

MASSIMALI
DI GARANZIA PER
OGNI ASSICURATO

Impiegati

€ 25.823,00 (L.50.000.000)

per sinistro

€ 51.646,00
(L.100.000.000)
per anno

Quadri direttivi
e Dirigenti
€ 38.735,00
(L.75.000.000)
per sinistro

€ 77.469,00
(L.150.000.000)
per anno



li iscritti Fabi

POLIZZA DEL CAPOFAMIGLIA

gratis
per tutti
gli iscritti Fabi

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Nessuna

ESTENSIONE TERRITORIALE

Mondo intero

MASSIMALE UNICO

€ 250.000,00



POLIZZA INFORTUNI ISCRITTI PENSIONATI

gratis
per tutti
gli iscritti pensionati

Copertura 24 ore su 24

**SOMMA ASSICURATA
PER CASO MORTE**

€ 10.329,13

**SOMMA ASSICURATA PER CASO
INVALIDITÀ PERMANENTE**

€ 10.329,13

Copertura durante lo svolgimento di attività
sociali promosse dalla Fabi o da proprie strutture
di servizio nazionali o locali

**SOMMA ASSICURATA
PER CASO MORTE**

€ 10.329,13

**SOMMA ASSICURATA PER CASO
INVALIDITÀ PERMANENTE**

€ 20.658,26

**SOMMA ASSICURATA PER
INABILITÀ TEMPORANEA**

€ 15,49



Polizze per gli iscritti Fabi

Sevizio a domicilio della clientela

Sono obbligato a effettuare la raccolta di versamenti a domicilio per conto della mia banca? Una volta non era vietato?

L'art. 38 del contratto collettivo nazionale del 1994 prevede il **divieto** di far svolgere ai propri dipendenti il c.d. "servizio a domicilio", salvo nei casi autorizzati dalle competenti autorità.

Tale originario e generalizzato divieto è stato tuttavia superato dalle successive disposizioni legislative e dalle istruzioni di vigilanza diffuse dalla Banca d'Italia, motivo per cui **la norma è scomparsa nella nuova versione del contratto collettivo nazionale del 1999**.

L'attività fuori sede - nei casi consentiti dal dlgs. 58/1998 (testa unico della finanza) - deve, tuttavia, rispondere ad alcune inderogabili condizioni poste a tutela dei lavoratori e della clientela:

- 1) il dipendente deve ricevere, per servizi diversi da quelli di cassa e di tesoreria, solo titoli di credito muniti della clausola di non trasferibilità ed intestati alla Banca per la quale il dipendente presta la propria attività;
- 2) il dipendente deve utilizzare società specializzate nel trasporto di valori per il ritiro di fondi e di valori al domicilio del cliente nel caso di svolgimento di servizi di cassa;
- 3) i soggetti che prestano l'attività a domicilio per conto della

banca devono essere ben identificabili dalla clientela.

In conclusione la scomparsa del divieto nell'ambito della disciplina pattizia dipende dall'evoluzione degli assetti organizzativi della Banca, a cui ha fatto seguito l'adeguamento normativo di cui s'è detto. Ciononostante le aziende di credito sono tenute al rispetto delle citate condizioni per poter far svolgere legittimamente ai propri dipendenti la c.d. attività al domicilio della clientela.

In caso di mancata attuazione delle disposizioni in materia, il lavoratore potrà sollecitare il datore di lavoro ad adeguarsi alla vigente normativa e, in caso contrario, potrà valutare l'opportunità di esprimere il proprio motivato rifiuto allo svolgimento della prestazione richiesta, non essendo lo stesso obbligato ad esporsi ad inutili rischi, in assenza delle opportune garanzie.

Residua, inoltre, in capo al rappresentante per la sicurezza, oppure in capo al sindacalista ai sensi dell'art. 9, l. n. 300 del 1970, la possibilità, anche in questo caso, di pretendere dal datore di lavoro il rispetto delle garanzie per la sicurezza del lavoro, interessando - ove necessario - le competenti autorità di vigilanza.

Sostituzione di un lavoratore che svolge mansioni superiori

Il lavoratore ha diritto alle differenze economiche

Sono un dipendente di Banca con il grado di capo ufficio. Fino a gennaio 2000 ho percepito regolarmente (da diversi anni) l'indennità di sostituzione del direttore di filiale. Nel febbraio dello stesso anno detta indennità non è stata più corrisposta, pur continuando a sostituire, durante le assenze per ferie e malattia, il titolare. Alla richiesta di spiegazioni l'azienda mi ha risposto verbalmente che, essendo stato sottoscritto un accordo di fusione che bloccava momentaneamente gli inquadramenti previsti dai C.I.A., veniva meno il mio diritto ancorato alla previsione contrattuale del sostituto (...). Non Le sembra che ciò configga con le più elementari norme di diritto?

(Lettera firmata)

La sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, anche a voler prescindere da quanto previsto dalla disciplina contrattuale, è legittima a condizione che il sostituto percepisca una maggiorazione economica in caso di svolgimento di mansioni superiori (art. 2103 c.c.).

Ed in effetti il lavoratore ha - fino ad un determinato momento - percepito una cosiddetta indennità di sostituzione quando ha svolto mansioni di supplenza del direttore di filiale: tale indennità è infatti corrisposta per compensare una prestazione qualitativamente superiore, non rientrando l'attività di direzione fra i normali compiti del personale impiegatizio alla cui classificazione appartiene il richiedente.

L'improvvisa decurtazione del compenso in questione è dunque illegittima, giacché quale che sia la ragione invocata dalla Banca, la stessa non può in alcun modo scalfire il principio secondo cui il lavoratore deve, comunque, percepire un compenso proporzionato alla "quantità" e "qualità" dell'attività espletata (art. 36 Cost).

Si ritiene pertanto legittima - nel termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla maturazione del diritto - la richiesta del lavoratore di percepire la maggiorazione economica (calcolata eventualmente nella misura dell'ex indennità di sostituzione) tutte le volte che venga chiamato dalla Banca all'espletamento di tale più qualificata attività.

Casa Vacanze Val di Fassa



ottobre - novembre 2002

(il periodo prescelto verrà assegnato al primo richiedente)

Speciale weekend dal venerdì sera al lunedì mattina 60 € tutto compreso. Per prenotare telefona al n. 0341-363174

Il Centro Servizi FABI è lieto di offrire ai propri associati e loro familiari un **appartamento a prezzi molto competitivi per passare un fine settimana diverso** in questo periodo di mezza stagione.

Il prezzo tutto compreso è davvero eccezionale e vale la pena approfittarne subito. L'appartamento potrà essere occupato dal venerdì sera e deve essere lasciato entro il lunedì mattina successivo. L'appartamento è situato nel pieno centro di Pozza di Fassa, a poche decine di metri da tutti i principali servizi (negozi, servizi, farmacia, medico, fermata skibus gratuito per tutta la valle, ecc.).

L'appartamento è arredato in stile tipico fassano tutto in legno compresi i pavimenti. È composto da **tre locali più servizi, sei posti letto** e precisamente da: **soggiorno con angolo cottura fornito di tutte le attrezzature per cucina, camera matrimoniale, camera con 2 letti a castello (le camere abbondano di coperte di lana e piumoni), bagno con box doccia, eventualmente nel soggiorno ci sono due divani letti singoli. L'appartamento è dotato inoltre di TV color con**

televideo e scopa elettrica. Nell'appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli, lenzuola, federe e biancheria da bagno.

Pulizia finale obbligatoria

31 € da pagare direttamente in loco (angolo cottura e stoviglie a carico dell'associato).

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Speciale weekend
dal venerdì sera al lunedì mattina

60 €
tutto compreso

Per prenotare telefona al numero
0341.363174

date weekend

4-5-6 ottobre 2002

11-12-13 ottobre 2002

18-19-20 ottobre 2002

25-26-27 ottobre 2002

OFFERTA 4 giorni
ponte 1° novembre **80 €**
31 ott 1-2-3-4 novembre 2002



Val di Fassa

Dall'ottobre dello scorso anno è attivo il nostro sito web



Chi siamo: per visionare l'elenco completo dei nostri rappresentanti e i loro recapiti telefonici.

La nostra storia: si possono vedere i grafici che evidenziano la grossa crescita delle adesioni alla Fabi nella provincia di Lecco.

Dove siamo: è visibile una piantina della città di Lecco e l'indicazione della nostra sede.

Cosa ti diamo: per vedere l'ampia gamma dei servizi e delle consulenze e le modalità per accedere

Caaf Fabi: è possibile vedere le modalità per accedere al servizio (gratuito per gli iscritti e familiari conviventi) di compilazione della dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati

Polizze: si possono vedere le caratteristiche principali delle polizze gratuite per gli iscritti e scaricare il modulo per aderire alla polizza cassieri

Convenzioni: elenco delle aziende e esercizi commerciali che praticano sconti a vari livelli ai nostri associati

Come associarsi: all'interno del sito si può scaricare il modulo d'adesione per l'iscrizione alla Fabi.

Dalle banche: si possono vedere i link dei siti Fabi esistenti nelle varie Aziende di Credito

I tuoi diritti: è una raccolta di documenti vari redatti dalla Fabi per poter capire con un linguaggio breve e chiaro le normative contrattuali e legislative per conoscere meglio i tuoi diritti (es.assegni familiari, maternità, malattia, e tanti altri da visionare direttamente).

Case vacanze: in tempo reale si possono vedere i periodi rimasti disponibili, le caratteristiche e i prezzi delle nostre case vacanze in Sardegna e Val di Fassa

Foto del territorio: è una raccolta di bellissime immagini del nostro collega Cendali Gianpietro; è possibile ordinare direttamente all'autore un bellissimo CD di fantastiche fotografie del nostro bellissimo territorio.

Visita il nostro sito e mettilo tra i tuoi preferiti!

Sul nostro sito è possibile vedere in anteprima tutte le novità inerenti le questioni sindacali e la fruizione dei nostri servizi

In particolare è possibile:

consultare i contratti collettivi dei bancari e addirittura visionare gli articoli del contratto cliccando sull'argomento che ci interessa

Essere aggiornato sugli ultimi comunicati sindacali

Scaricare i files delle ultime riviste trimestrali della Fabi di Lecco